

**DWS Invest**  
2 Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 86.435  
(il "Fondo")

**AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI  
del comparto**

**Invest ESG Emerging Markets Top Dividend**

Per il comparto del Fondo entreranno in vigore, a partire dall'14 settembre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

**I. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto**

**1. Armonizzazione della politica di investimento**

La politica di investimento del comparto è stata riveduta e sarà aggiornata nell'ambito di un'iniziativa volta ad applicare una struttura armonizzata e standardizzata all'intera gamma di fondi.

L'aggiornamento riguarda in primo luogo l'organizzazione e il chiarimento in merito alle disposizioni relative alla politica di investimento, inclusa la presentazione dell'obiettivo di investimento, la descrizione delle attività idonee, il quadro di investimento principale e accessorio, il ricorso a strumenti derivati, i limiti applicabili, le esclusioni e la corrispondente informativa sui rischi. Tali modifiche sono allineate al quadro normativo applicabile e alla sezione generale del Prospetto.

Le revisioni hanno lo scopo di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la coerenza generale delle informazioni relative alla politica di investimento. In particolare, la presentazione riveduta delle attività idonee offre una panoramica più chiara e completa delle classi di attività in cui il comparto può investire, in linea con i requisiti normativi e le prassi di mercato consolidate.

**2. Modifica concernente la data di regolamento**

La data di valutazione del comparto sarà modificata come segue:

|                     | <b>Prima della Data di entrata in vigore</b>                   | <b>A decorrere dalla Data di entrata in vigore</b>                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di valutazione | Ogni Giorno Lavorativo Bancario nel Granducato di Lussemburgo. | Ogni Giorno Lavorativo Bancario nel Granducato di Lussemburgo corrispondente anche a un giorno di apertura della Borsa di Hong Kong. |

**3. Revisione della politica di investimento e attività idonee**

Le disposizioni del comparto, in particolare l'obiettivo e la politica di investimento, saranno aggiornate al fine di migliorarne la chiarezza e la trasparenza. Inoltre, saranno introdotte le modifiche seguenti:

- La descrizione degli investimenti idonei sarà chiarita e allineata al quadro normativo applicabile.
- Il quadro degli investimenti accessori sarà ampliato con l'introduzione di limiti quantitativi espliciti per ulteriori classi di attività, tra cui:
  - fino al 20% in certificati 1:1, e
  - fino al 20% in materie prime.
- Il ricorso a strumenti derivati e indici finanziari sarà descritto in modo più chiaro, specificando in apposite sezioni gli strumenti consentiti, le finalità e le condizioni.

- Verrà introdotta una disposizione consolidata che consentirà di investire fino al 10% del patrimonio netto del comparto in determinati titoli e strumenti finanziari che possono presentare un livello maggiore di complessità o di rischio, entro limiti definiti.
- Verranno aggiunti ulteriori chiarimenti a livello di comparto, tra cui disposizioni relative agli investimenti in GDR/ADR, in cui si precisa che l'esposizione può rappresentare fino al 30% del patrimonio netto del comparto, nonché l'introduzione di un quadro di riferimento per i rating di credito.
- Le disposizioni in materia fiscale relative agli investimenti in capitale azionario saranno aggiornate per riflettere una riduzione della soglia relativa ai beni immobili da almeno il 75% ad almeno il 65%, in linea con le modifiche apportate alla normativa fiscale tedesca.

L'informativa specifica del comparto sarà modificata come segue:

| A decorrere dalla Data di entrata in vigore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obiettivo e politica di investimento</b></p> <p>Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali e si qualifica come prodotto ai sensi dell'articolo 8 (1) del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla trasparenza in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Sebbene il Comparto non abbia come obiettivo un investimento sostenibile, investirà una parte minima del proprio patrimonio netto in investimenti sostenibili, secondo quanto definito dall'articolo 2 (17) SFDR.</p> <p>L'obiettivo di investimento del Comparto è raggiungere un apprezzamento a lungo termine del capitale.</p> <p>Il Comparto è gestito attivamente e non in riferimento a un benchmark.</p> <p>Secondo quanto ammesso dalla Legge del 2010, il Comparto può investire in titoli trasferibili, inclusi in particolare azioni, titoli di debito e certificati, nonché strumenti del mercato monetario, quote di OICVM e altri OICR, depositi presso istituti di credito e strumenti finanziari derivati.</p> <p>Almeno l'80% del patrimonio netto del Comparto viene investito in attività conformi alle caratteristiche ambientali e sociali promosse. All'interno di questa categoria, almeno il 3% del patrimonio netto del Comparto si qualifica come investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 2 (17) del regolamento SFDR.</p> <p><b>Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo Comparto, nonché sui principali effetti negativi considerati sui fattori di sostenibilità, consultare l'allegato al Prospetto.</b></p> <p>Il Comparto potrà acquistare azioni e titoli di debito, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, warrant, certificati di godimento, certificati indicizzati e strumenti finanziari certificati in titoli di emittenti affermati con sede nei mercati emergenti.</p> <p>Il Comparto investe almeno il 70% e fino all'intero patrimonio netto in azioni di società registrate in mercati emergenti o in società che svolgono la loro principale attività in mercati emergenti o che, in qualità di società capogruppo, detengono interesse primario in società registrate in mercati emergenti, che dovrebbero fornire un rendimento da dividendi superiore alla media. I mercati emergenti sono i Paesi inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets o presenti nel database Standard &amp; Poor's Emerging Markets Database (EMDB). Inoltre, i Paesi classificati dalla Banca Mondiale come a basso o medio reddito (compresi sia quelli a reddito medio-basso che quelli a reddito medio-alto) saranno considerati mercati emergenti anche se non figurano né nell'indice MSCI Emerging Markets né nell'EMDB, a condizione che non siano inclusi nell'MSCI World Index.</p> <p>I seguenti criteri sono decisivi nella scelta delle azioni: rendimento da dividendi superiore alla media di mercato, rendimento da dividendi e crescita sostenibili, crescita degli storica e prevista, rapporto prezzo-utili interessate. Oltre a questi criteri, verrà applicato il valido processo di selezione titoli del gestore del fondo. Ciò significa che i dati fondamentali di un'azienda, quali la qualità degli attivi, le competenze gestionali, la redditività, la posizione competitiva e la valutazione, vengono analizzati e</p> |

utilizzati nel processo decisionale. Tali criteri e dati fondamentali possono essere ponderati in modo diverso e non devono necessariamente essere presenti tutti contemporaneamente.

Il Comparto può investire almeno il 30% del proprio patrimonio netto in azioni, certificati azionari e strumenti azionari dematerializzati che non soddisfano i requisiti precisati nel paragrafo precedente.

Del proprio patrimonio netto il Comparto può investire fino:

- al 10% in Special Purpose Acquisition Companies (SPAC)
- al 20% in certificati 1:1
- al 20% in investimenti nella Cina continentale
- al 20% in materie prime (tramite derivati, prodotti negoziati in borsa e/o OICVM o altri OICR)
- al 10% in strumenti Use of Proceeds Bond

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e fino al 10% in fondi del mercato monetario. Questi investimenti in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, fondi del mercato monetario e detenzione di liquidità accessorie (come indicato di seguito) non supereranno complessivamente il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può detenere fino al 20% di liquidità accessorie. In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, è consentito detenere temporaneamente più del 20% di liquidità accessorie se le circostanze lo richiedono e nella misura in cui ciò sembri giustificato nell'interesse degli azionisti.

Il Comparto può ottenere esposizione fino al 30% del proprio patrimonio netto verso titoli sottostanti tramite Global Depository Receipt (GDR) quotati su borse valori e mercati riconosciuti, oppure tramite American Depository Receipt (ADR) emessi da istituti finanziari internazionali o nella misura ammessa dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e dall'articolo 41 (1) della Legge del 2010. Nel caso in cui un derivato sia incorporato in un certificato di deposito, tale derivato è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) della Legge del 2010 e agli articoli 2 e 10 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o altri OICR.

In caso di investimenti in azioni di OICVM e/o di altri OICR, le strategie di investimento e/o le restrizioni di un fondo target possono discostarsi dalla strategia di investimento e dalle restrizioni del Comparto, ad esempio riguardo all'ammissibilità o all'esclusione di determinate attività o all'uso di derivati. Di conseguenza, le strategie di investimento e/o le restrizioni di un fondo target possono espressamente permettere attività che non sono ammesse nel Comparto. Tuttavia, la politica di investimento del Comparto non può essere elusa tramite investimenti in fondi target.

Oltre alle informazioni contenute nella sezione generale del Prospetto informativo, al Comparto si applica quanto segue: In caso di investimento in fondi target associati al Comparto, la parte della commissione di gestione attribuibile alle azioni di tali fondi target viene ridotta della commissione di gestione/commissione forfettaria dei fondi target acquistati e, se ritenuto necessario, fino all'intero importo (metodo della differenza).

Conformemente alla sezione 3.2 della sezione generale del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati adatti a fini relativi alla strategia di investimento, per la gestione efficiente del portafoglio e/o per scopi di copertura.

Tali strumenti finanziari derivati possono includere, tra l'altro, opzioni, forward, futures, warrant e swap (compresi i credit default swap).

Qualsiasi strumento finanziario derivato utilizzato dal Comparto deve essere basato su attività sottostanti che rientrino nella categoria degli investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 2010 oppure su indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute.

Quando si utilizzano indici finanziari ai sensi dell'articolo 44 (1) della Legge del 2010, si possono utilizzare solamente indici conformi ai requisiti normativi di cui all'articolo 9 del Regolamento

granducale dell'8 febbraio 2008 e conformi ai requisiti di cui alle linee guida dell'ESMA 14/937 su ETF e altre questioni concernenti gli OICVM.

Inoltre, il Comparto può investire complessivamente fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti finanziari soggetti a livelli elevati di complessità, volatilità e rischio. Tali investimenti possono includere:

- Titoli di debito non investment-grade
- Titoli di debito senza rating
- Titoli ibridi

A scanso di equivoci, qualsiasi singola posizione in portafoglio che rientri in più di una delle categorie sopra indicate sarà conteggiata una sola volta ai fini dell'applicazione del limite del 10% di cui sopra.

### **Disposizioni varie**

#### Rating del credito

Salvo ove diversamente specificato, le valutazioni dei rating dei titoli sono classificate nel seguente modo:

- Titoli di debito investment-grade: S&P/Fitch: rating BBB- o superiore; Moody's: rating Baa3 o superiore.
- Titoli di debito non investment-grade: titoli con rating inferiore all'investment-grade.

In caso di "split rating" in cui siano coinvolte più agenzie tra quelle menzionate in precedenza, per la classificazione del rating verrà utilizzato il rating medio. Se un titolo ha un solo rating, verrà utilizzato quel singolo rating.

Qualora per il titolo non sia disponibile alcun rating ufficiale o un rating rilasciato da un'agenzia di rating, la classificazione del rating verrà effettuata in base ai criteri seguenti:

- 1) per il titolo verrà applicato il rating dell'emittente
- 2) se non è disponibile alcun rating dell'emittente, il titolo sarà considerato privo di rating.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei limiti relativi ai livelli di rating di sicurezza menzionati nella presente politica di investimento dopo la data di acquisizione, compresi eventuali declassamenti di rating, il Comparto dispone di sei mesi per porre rimedio alla violazione. Solo in circostanze eccezionali, il Comparto può detenere titoli di debito in default fino a quando la loro cessione risulti fattibile e nel migliore interesse degli azionisti.

#### Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il Comparto intende utilizzare operazioni di finanziamento tramite titoli alle condizioni e nella misura ulteriormente descritte nella sezione generale del Prospetto.

#### Esenzione fiscale parziale in Germania

Al fine di indurre un'esenzione fiscale parziale ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti e in aggiunta ai limiti di investimento descritti nell'atto costitutivo e nel Prospetto informativo (fondo azionario), almeno il 51% del patrimonio lordo del Comparto (determinato come valore delle attività del Comparto senza tener conto delle passività) viene investito in azioni ammesse alla negoziazione ufficiale in borsa o ammesse, oppure incluse, in un altro mercato organizzato e che non sono:

- quote di fondi di investimento;
- azioni detenute indirettamente attraverso partnership;
- quote di società, associazioni di persone o proprietà il cui patrimonio lordo è costituito per almeno il 65% da beni immobili in conformità alle disposizioni di legge o alle relative condizioni di investimento, se tali società, associazioni di persone o proprietà sono soggette a un'imposta sui redditi societari di almeno il 15% e non sono esenti o se i relativi dividendi sono soggetti a un'imposta di almeno il 15% e il Comparto non è esente da tale tassazione;

- quote di società esenti da imposte sui redditi societari nella misura in cui distribuiscono dividendi, a meno che tali dividendi non siano soggetti a tassazione con un'aliquota minima del 15% e il Comparto non sia esente da tale tassazione;
- quote di società il cui reddito ha origine, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 10%, da quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti;
- quote di società che detengono, direttamente o indirettamente, quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti se il valore equo di mercato delle quote di tali società equivale a più del 10% del valore equo di mercato delle stesse società.

Ai fini di questa politica di investimento e in conformità con la definizione del Codice degli investimenti tedesco (KAGB), un mercato organizzato è un mercato riconosciuto, aperto al pubblico e correttamente funzionante, salvo diversamente specificato. Un mercato organizzato di questo tipo soddisfa anche i criteri dell'articolo 50 della Direttiva OICVM.

### **Rischi e gestione del rischio**

I rischi generali legati agli investimenti in questo Comparto sono riportati nella sezione generale del Prospetto informativo.

Oltre a questi, prima di investire nel Comparto è opportuno tenere in considerazione i seguenti rischi specifici:

- Investimenti in mercati emergenti
- Investimenti in Cina
- Investimenti in materie prime

### Considerazioni dei rischi di sostenibilità

La Società di gestione e la gestione del Comparto prendono in considerazione nel processo di investimento i rischi per la sostenibilità come descritto nella sezione generale del Prospetto informativo, nella sezione 3.10 dal titolo "Considerazione dei rischi di sostenibilità".

### Gestione del rischio

L'approccio Value at Risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato nel Comparto.

In aggiunta alle disposizioni della sezione generale del Prospetto informativo, il rischio di mercato potenziale del Comparto viene misurato con un portafoglio di riferimento che non contiene derivati ("benchmark di rischio").

## **II. Modifiche all'informativa pre-contrattuale**

1. La sezione "Esclusioni PAB" sotto *"Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?"* sarà aggiornata per ottemperare ai requisiti previsti dai criteri di esclusione stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, modificato dal Regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione:

| <b>Prima della Data di entrata in vigore</b> | <b>A decorrere dalla Data di entrata in vigore</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Esclusioni PAB                             | • Esclusioni PAB                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>In conformità con la normativa applicabile, il comparto applica le esclusioni PAB ed esclude tutte le seguenti società:</p> <p>a. società coinvolte in armi controverse (produzione o vendita di mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) valutate nell'ambito della valutazione dell'“Esposizione ad armi controverse” come descritto di seguito;</p> <p>b. (...)</p> | <p>In conformità con la normativa applicabile, il comparto applica le esclusioni PAB ed esclude tutte le seguenti società:</p> <p>a. società coinvolte in <b>attività relative ad armi controverse proibite</b> (<del>produzione o vendita</del> di mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) valutate nell'ambito della valutazione dell'“Esposizione ad armi controverse” come descritto di seguito;</p> <p>b. (...)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Ulteriori modifiche di carattere redazionale saranno apportate tramite il modello di informativa precontrattuale al fine di offrire maggior chiarezza. Tali modifiche hanno esclusivamente scopo chiarificatore e non comportano alcuna modifica sostanziale alla strategia di investimento o al profilo ESG del comparto.

### Informazioni aggiuntive:

I detentori di azioni sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation).

I detentori di azioni che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie azioni gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto, ove applicabile.

Lussemburgo, agosto 2026

**DWS Invest, SICAV**